



Liceo "Niccolò Copernico"
LICEO SCIENTIFICO – LICEO delle SCIENZE APPLICATE – LICEO LINGUISTICO

Via Garavaglia, 11 – 40127 Bologna – Tel. 051 4200411 – Fax 051 6332100 – sito web: www.copernico.bo.it
e-mail: liceo@copernico.bo.it – bops030004@istruzione.it – pec: bops030004@pec.istruzione.it
codice fiscale 80074270374 - Codice Univoco Ufficio: UFSML7 Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Comunicazione N. 169

Bologna, 18 dicembre 2017

A tutto il personale scolastico

OGGETTO: Regolamento sul divieto di fumo.

Si comunica l'entrata in vigore del seguente regolamento sul divieto antifumo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Fiorini

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1

Riferimenti normativi

1. **Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:**

- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.1.2003, n. 3, **come modificata dall'art. 4 del D.L. 104 del 13/9/2013;**
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- D. L.vo 30.03.2001, 165;
- Decreto Legislativo 81/2008
- **D.L. 104 del 13/9/2013**

Art. 2

Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto con una **finalità educativa e non repressiva** e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, e dal D. Leg.vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, legge 3 del 2003 e decreto legge 104 del 2013), in tutti i locali e in tutte le pertinenze dell'Istituto, anche all'aperto;
- h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione.

Art. 3

Responsabilità del Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro

Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;

Il datore di lavoro è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);

Il datore di lavoro-dirigente scolastico deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà, ma deve, anzitutto, garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la mission educativa;

Ne discende che il divieto si configura come attuazione di un triplice mandato:

- uno in base alle disposizioni di sicurezza sul lavoro;
- uno in base alla legislazione specifica sul divieto di fumo;
- uno come obbligo morale nei confronti dell'istituzione educativa che rappresenta.

Art. 4

Locali soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni – comprese in generale “tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica” (art.4, c.1, D.L. 104/2013)

2. E' fatto altresì divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali dell'istituto (art.4, c.2, D.L. 104/2013)

3. Negli atri, nei corridoi, nella Palestra e negli altri spazi di pertinenza dell'Istituto, compresi gli spazi all'aperto, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione degli incaricati dell'accertamento e della verbalizzazione. **Tutto il personale docente e non docente dell'Istituto, in qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, nelle rispettive aree di servizio e nell'esercizio degli obblighi di sorveglianza, deve - in quanto soggetti preposti al rispetto del divieto di fumo - procedere al rilievo della trasgressione del divieto di fumo e manifestarlo chiaramente, trasmettendolo immediatamente e per iscritto, agli Incaricati preposti all'accertamento e alla verbalizzazione, nonché all'Ufficio di Dirigenza, per la verbalizzazione e la notifica al trasgressore.**

Art. 5

Soggetti incaricati di procedere alla contestazione, verbalizzazione e notifica.

1. I responsabili preposti all'accertamento e alla verbalizzazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b. del D.P.C.M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e nell'Allegato C.

2. E' compito dei responsabili preposti::

a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;

b) vigilare sull'osservanza del divieto e procedere a contestazione e verbalizzazione delle infrazioni.

3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo e alla conseguente contestazione dell'infrazione vengono individuati dal Dirigente Scolastico tra i docenti in servizio, i docenti incaricati della sorveglianza e tra le unità del personale A. t. a.

4. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, **reso per iscritto**, rifiutare la designazione.

5. Con specifico incarico il Dirigente Scolastico individua tra i docenti gli agenti accertatori e verbalizzatori che restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

7. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

Art. 6

Docenti nominati Accertatori e Verbalizzatori

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le verbalizzazioni e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue successive modifiche, i seguenti docenti:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| prof. ANDREA BROGNARA | Lotto 3 |
| prof. DAVID PARDO | Lotto 1 e Atrio Esterno |
| prof. SALVATORE PELLE | Lotto 4 |
| prof.ssa GABRIELLA LIPPOLIS | Lotto 5 |
| prof.ssa MARA DONATI | Lotto 2 |

Art. 7 Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00, riducibile - per effetto delle medesime norme - nella forma più favorevole fra il doppio del minimo (**pari a €. 55**) e 1/3 del massimo. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sanzioni amministrative per il Dirigente Scolastico

| Legge | Fatto illecito | Procedimento | **Importo in Euro | Chi vigila e fa la multa |
|---|--|--------------|--|---|
| L.584/75 Art. 1 e 2 L.3/2003 Art 51, commi 1,2,3 | Non esporre la cartellonistica Non vigilare | L. 689/81 | Da 220 a 2.200 *Riducibile a 440 | Polizia Ammin. Locale Agenti o Ufficiali di PG |

** Art. 7 c.2 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.

* Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo.

Sanzioni amministrative per il fumatore applicabili nella scuola (utente esterno, dipendente, studente)

| Legge e articolo | Fatto illecito | Procedimento | ** Importo in Euro | Chi vigila | Chi falamulta |
|---|--|---------------------|--|--|--|
| L.584/75art. 1 L.3/2003art.51 comma 1 D.L.104/2013 art. 4 | Fumare in un luogo aperto al pubblico o all'utenza, e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica | L.689/81 | Da 27,5 a 275 *Riducibile a 55 | Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati | Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati |
| L.584/75art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1 D.L.104/2013 art. 4 | Fumare in un luogo chiuso, aperto al pubblico o all'utenza e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica in presenza di donna incinta di bambini fino a 12 anni di età | L.689/81 | Da 55 a 550 *Riducibile a 110 | Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati | Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati |

* Art. 7 c.1 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.

**Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo

Art. 8

Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni **60 giorni (sessanta)**dalla data di contestazione o della notificazione.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo – Liceo Copernico - Verbale N. ____ del _____;
 - b. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 9

Procedura di Contestazione (Accertamento - Notifica - Contestazione)

1. I funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare accertano l'infrazione, immediatamente e chiaramente, al trasgressore e sono tenuti a:

- a) **informare il trasgressore di essere funzionari incaricati a contestare la violazione e a stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità;**
 - b) **richiedere al trasgressore un valido documento di identità, per prendere nota delle generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia (una per il trasgressore, due per l'ufficio di segreteria della Scuola). In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, i funzionari suddetti cercheranno di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora riescano ad identificare il contravventore allontanatosi, con le generalità complete, in luogo della dichiarazione del trasgressore, apporranno sul verbale la nota " *Il trasgressore a cui è stata contestata la violazione di legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale*". Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, inseriranno l'annotazione: " *E' stato richiesto al trasgressore se voleva fare trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale*";**
 - c) **notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente, invitandolo a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento;**
 - d) **inoltrare ai titolari della potestà genitoriale copia del verbale di contestazione qualora il trasgressore sia minorenne;**
 - e) **trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza, in caso di notifica eseguita regolarmente;**
 - f) **in caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte del trasgressore trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata A/R., entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla L. n. 890/1982;**
- 2. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento entro il predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.**
- 2. Entro trenta giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.**

3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 10

Azioni di prevenzione e informazione. Cura dell'intento educativo

1. I docenti responsabili del Centro di Informazione e Consulenza e dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento, soprattutto per quanto attiene alla prevenzione delle dipendenze, alla informazione sui rischi sanitari e alla tutela del diritto alla salute.

Art. 11

Conseguenze sul piano disciplinare

L'infrazione al divieto di fumo potrà costituire motivo di avvio di procedimento disciplinare per gli allievi, specie nel caso di reiterazione, se previsto nel Regolamento di disciplina.

L'infrazione al divieto di fumo per il personale in servizio nell'Istituto è motivo di avvio di provvedimento disciplinare da parte della Dirigenza.

Art. 12

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Con la delibera del Consiglio di Istituto del 13/11/2017 e l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Roberto Fiorini

Allegati:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato B: Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione

Allegato C: Nomina preposto all'accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni.

Allegato D: Cartello divieto.

Allegato B

Al Sig. PREFETTO di BOLOGNA

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e successive modificazioni), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott. Roberto Fiorini

Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

Ai genitori dello studente

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola,

SI COMUNICA

che l'alunno non ha rispettato le norma SUL DIVIETO del fumo.

Lo studente è tenuto a svolgere una relazione, che verrà valutata, sulla tematica dei DANNI DERIVANTI DAL FUMO, da consegnare entro 15 giorni al Coordinatore di classe.

Bologna, _____

Il Dirigente Scolastico
dott. Roberto Fiorini

Allegato C

**Ai docenti
Agli alunni
Al personale ATA
Ai sigg.ri docenti:**

Oggetto:Attribuzione funzioni di agente accertatore e verbalizzatore in applicazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95.

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le verbalizzazioni e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue successive modifiche, i seguenti docenti:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| prof. ANDREA BROGNARA | Lotto 3 |
| prof. DAVID PARDO | Lotto 1 e Atrio Esterno |
| prof. SALVATORE PELLE | Lotto 4 |
| prof.ssa GABRIELLA LIPPOLIS | Lotto 5 |
| prof.ssa MARA DONATI | Lotto 2 |

Il Dirigente Scolastico
dott. Roberto Fiorini



VIETATO FUMARE

Legge 11 novembre 1975 n. 584 art. 1 - D.P.C.M. 14 dicembre 1995
Legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51 - "Tutela della salute dei non fumatori"

**I trasgressori sono soggetti al pagamento
di una somma da € 27,50 a € 275,00**

La misura della sanzione amministrativa (art. 7 legge 11 novembre 1975 n. 584,
art. 52 comma 20 legge 28 dicembre 2001 n. 448 e art. 1 comma 169 legge 30 dicembre 2004 n. 311)
è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna
in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni

**Spetta alla Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e Agenti di Polizia
Giudiziaria, Guardie Giurate e all'incaricato di questa struttura**

SIG. _____

vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare l'infrazione